

Civile Ord. Sez. 1 Num. 27782 Anno 2024

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 28/10/2024

**ORDINANZA**

sul ricorso 6828-2022 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**- ricorrente -**

**contro**

MEDIA NEXT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa  
dall'Avvocato MASSIMO CURTI per procura in calce al  
controricorso;

**- controricorrente -**

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO DI GENOVA  
depositato in data 11/2/2022;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE  
DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del  
22/4/2024;

**RILEVATO CHE**

**1.1.** La Corte d'appello di Genova, con decreto  
dell'11.2.2022, ha respinto il reclamo proposto dall'Agenzia delle  
Entrate contro il decreto del Tribunale di Genova che, rigettando

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la sua opposizione, aveva omologato il concordato preventivo proposto da Media Next s.r.l. in liquidazione.

**1.2.** La corte del merito ha ritenuto, al pari del primo giudice, che, l'art. 180 comma 4 l. fall. (anche nel testo applicabile *ratione temporis*, introdotto dal d.l. n. 125/2020 e anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 125/2021) consenta al tribunale di intervenire, omologando il concordato preventivo, non solo se l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti Previdenziali non si siano espressi in merito al piano concordatario, ma anche quando - come nel caso in esame - abbiano espresso voto negativo; ha inoltre affermato che, ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, la proposizione dell'opposizione estende il sindacato del tribunale, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, unicamente alla convenienza della proposta concordataria, da valutarsi nel confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato (prospettato, nella specie, nella misura del 40% dei crediti privilegiati e del 5,50% di quelli chirografari) rispetto all'alternativa liquidatoria in sede fallimentare (che avrebbe assicurato all'Agenzia solo l'8% delle somme dovute), ma non anche, come invece preteso dalla reclamante, alla fattibilità economica del piano.

**1.3.** L'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato il 14/3/2022, illustrato da memoria, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

**1.4.** Media Next s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, con il quale ha, tra l'altro, eccepito l'inaammissibilità del ricorso per il mancato deposito dei "fascicoli di parte" in violazione dell'art. 369 c.p.c..

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**2.1.** Con il primo motivo l'Agenzia ricorrente, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 180 l.fall., nel

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1-*bis*, del d.l. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020, contesta che il concordato possa essere omologato, ai sensi della norma in esame, oltre che nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non si sia espressa in merito al piano concordatario, anche quando abbia espresso voto negativo. Deduce in contrario, sulla scorta di varie argomentazioni, che la disposizione in esame va interpretata alla stregua del suo dato letterale (che la renderebbe applicabile solo nell'ipotesi di inerzia, ovvero di astensione dal voto, dell'amministrazione), sottolineandone altresì la divergenza con quanto previsto dall'art. 182 *bis* 4° comma l. fall., come modificato dal medesimo d.l., in materia di accordi di ristrutturazione, là dove consente al giudice di approvare l'accordo, se ritenuto maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in caso di "mancata adesione" dell'amministrazione finanziaria e degli enti pubblici di previdenza e assistenza.

**2.2.** Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 180, comma 6°, l.fall., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1-*bis*, del d.l. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020, sostiene in subordine che, una volta ritenuto che il cd. *cram down* fiscale possa operare anche nelle ipotesi di voto contrario ritualmente espresso dall'Amministrazione Finanziaria, il giudizio di "convenienza" rimesso al tribunale in sede di omologa deve necessariamente concernere anche la fattibilità del piano proposto, in considerazione della funzione surrogatoria in tal modo assunta dal giudice.

**2.3.** Va in primo luogo respinta l'eccezione svolta in rito dalla controricorrente.

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**2.4.** Il mancato deposito del fascicolo di parte, infatti, non determina l'inammissibilità del ricorso, il quale è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 n. 4 c.p.c., o inammissibile, ai sensi dell'art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., solo se il ricorrente non abbia, nel primo caso, provveduto al deposito degli "atti processuali" e dei "documenti" sui quali il ricorso si fonda o, nel secondo, se non li abbia specificamente indicati. Nella specie, tuttavia, l'eccezione risulterebbe infondata anche se esaminata sotto questi più limitati profili, dato che il ricorso pone due questioni di carattere esclusivamente giuridico.

**2.5.** I motivi sono, tuttavia, infondati.

**2.6.** L'art. 180, comma 4°, l.fall., nel testo, applicabile *ratione temporis*, successivo alle modifiche apportatevi dall'art. 3, comma 1-*bis*, lett. a) del d.l. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020 (ma anteriore a quelle introdotte dall'art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. n. 118/2021, convertito dalla l. n. 147/2021) prevede(va) che "il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria ... quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ... è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

**2.7.**

dell'amministrazione finanziaria "... quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ... è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

**2.8.**

**2.9.**

d.l. n. 118/2021, convertito dalla l. n. 147/2021, il legislatore (presumibilmente accortosi dei dubbi interpretativi suscitati dalle due diverse locuzioni utilizzate negli artt. 180, 4° comma, e 182 *bis*, ha modificato, nel senso appena

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

detto, il testo della prima norma, la quale, nella sua conseguente versione definitiva, prevede che, come negli accordi di ristrutturazione così nel concordato preventivo, il tribunale, a fronte della sussistenza delle residue condizioni di legge, dispone l'omologazione "*anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria*".

**2.10.**

CCII), i cui artt. 63, comma 2 *bis*, e 88, comma 2 *bis*, stabiliscono che il tribunale provvede ad omologare l'accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo (anche minore: art. 80, comma 3) "*anche in mancanza di adesione*" da parte dell'amministrazione finanziaria. Ed è noto come le norme del

Le norme, nella loro più recente formulazione, dimostrano, pertanto, che il legislatore ha inteso chiaramente consentire l'omologazione forzata tanto del concordato preventivo, quanto dell'accordo di ristrutturazione, tutte le volte in cui, ferma restando la necessità delle altre condizioni richieste, manchi l'adesione dell'amministrazione finanziaria, vale a dire non solo nel caso in cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024

8504 del 2021, in motiv.)

*125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020 ma  
d.l. n. 118/2021, convertito con l. n.  
147/2021,*

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**2.16.**

**4.**

**5.** dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10

del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ric. 2022 n. 6828 - Sez. 1 - CC del 22 aprile 2024